

Antielusione. Alla Camera tre proposte legislative sull'abuso di diritto **Pag. 28**

Cassazione. I versamenti in più fatti con Unico si possono riavere con la rettificativa **Pag. 28**

Fisco e solidarietà. Il 5 per mille 2009 porta in dote 412 milioni di euro **Pag. 30**

Clandestini. Niente reato per la mancata esibizione del titolo di soggiorno **Pag. 31**

Martedì 1 Marzo 2011

www.ilssole24ore.com/norme

I chiarimenti delle Entrate. Diffusa la circolare n. 7/E con le indicazioni sui casi in cui continua ad applicarsi il Testo unico

Il bilancio Ias trova le deroghe

Niente sanzioni per gli errori di imputazione temporale nel periodo 2005-2007

Luca Gaiani

■ Nessuna sanzione per le imprese che, in vigore del decreto legislativo 38/05, hanno dato rilievo, applicando i principi Ias, a componenti reddituali in violazione delle regole di competenza o previa imputazione al conto economico.

Lo chiarisce l'agenzia delle Entrate nella monumentale circolare 7/E di ieri che analizza, a distanza di tre anni dalla sua prima applicazione, il principio di derivazione del reddito di impresa dalle regole contabili previsto dalla legge 244/07 per le società che utilizzano i criteri internazionali nel bilancio d'esercizio.

Competenza temporale

Le regole introdotte dall'esercizio 2008 per le imprese Ias adopter stabiliscono che, per la quantificazione dell'imponibile fiscale, valgono, anche in deroga alle norme del Tuir, i criteri di qualificazione, imputazione a periodo e classificazione in bilancio previste dai principi contabili.

Per quanto riguarda l'imputazione temporale, la circolare ricorda che sono disapplicate le norme dell'articolo 109,

comma 1 e 2 del Tuir che fissano il principio di competenza sulla base di aspetti giuridico-formali, nonché ogni altra disposizione che stabilisca di assumere i componenti reddituali e patrimoniali secondo regole non conformi al criterio di prevalenza della sostanza sulla forma. Per esempio, sottolinea l'Agenzia, per le prestazioni di risultato, che in base alle regole tradizionali sono rilevanti (come costi o ricavi) solo a ultimazione del servizio, vale in sede fiscale la disciplina dello Ias 18, secondo cui si considerano in base alla percentuale di completamento.

Ulteriore ipotesi riguarda le vendite accompagnate da opzioni a prezzo conveniente, che devono essere rappresentate - e trattate anche fiscalmente - come locazione o finanziamento.

Eccezioni fiscali

Restano, invece, pienamente operanti, anche per chi applica gli Ias, le norme del Tuir che prevedono limiti quantitativi alla deduzione di componenti negativi, o la loro esclusione, o ne dispongono la ripartizione in più esercizi. Efficaci anche le disposizioni che esentano o escludono, parzialmente o totalmente, componenti positivi, comunemente denominati, o ne consentono la ripartizione in più periodi di imposta; e, infine, quelle che stabiliscono la rilevanza di componenti positivi o negativi nell'esercizio, rispettivamente, di incasso o pagamento.

La circolare contiene un lungo elenco di queste ipotesi derogatorie che tuttora devono essere usate dalle società Ias. Ad esempio, nel calcolo degli ammortamenti le quote deducibili (riferite solo a beni fiscalmente strumentali) sono quelle calcolate con le aliquote del Dm 31 dicembre 1988; per gli immobili la parte indeducibile dell'ammortamento corrispondente al valore del terreno si ottiene sempre con le regole forfettarie del Dl 223/06 e non applicando i principi contabili. Lo stesso per le soglie di deduzione previste per le svalutazioni dei crediti, le spese di rappresentanza, e quelle di alberghi e ristoranti. Per le plusvalenze, vale, anche per chi utilizza gli Ias, la regola che consente una tassazione dilazionata del componente reddituale, fino a cinque esercizi, per i beni posseduti da almeno tre anni. Regola che non è più operante in sede Irap.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le ipotesi della transizione

1 COMPONENTI NEGATIVI			
DERIVAZIONE GIURIDICA PURA	DERIVAZIONE ATTENUATA	DERIVAZIONE MEDIATA	DERIVAZIONE RAFFORZATA
Variazione in diminuzione per dare rilievo al maggiore importo del componente negativo previsto dalla rappresentazione giuridico-formale rispetto a quello risultante dal bilancio Ias compliant	Variazione in aumento dei componenti negativi imputati a diverso titolo e con diversa competenza temporale rispetto a quanto previsto dalla rappresentazione giuridico-formale	Rilevanza dei componenti negativi imputati anche a diverso titolo e con diversa competenza temporale rispetto a quanto previsto dalla rappresentazione giuridico-formale	Rilevanza della rappresentazione del bilancio Ias compliant
- No sanzioni - Valutazione opportunità rilievi per violazione articolo 109, comma 4 del Tuir	- Recupero componenti negativi al momento del realizzo della relativa passività - Salvi gli effetti sulla determinazione del reddito imponibile	Comportamento, in linea di principio, corretto	Clausola di salvaguardia
2 COMPONENTI POSITIVI			
Variazione in aumento/diminuzione per dare rilievo all'importo del componente positivo previsto dalla rappresentazione giuridico-formale	Variazione in diminuzione dei componenti positivi imputati a diverso titolo e con diversa competenza temporale rispetto a quanto previsto dalla rappresentazione giuridico-formale	Rilevanza dei componenti positivi imputati a diverso titolo e con diversa competenza temporale rispetto a quanto previsto dalla rappresentazione giuridico-formale	Rilevanza della rappresentazione del bilancio Ias compliant
Comportamento, in linea di principio, corretto	- No sanzioni - Valutazione opportunità rilievi per violazione articolo 109, commi 1, 2 e 3 del Tuir	- No sanzioni - Valutazione opportunità rilievi per violazione articolo 109, commi 1, 2 del Tuir	Clausola di salvaguardia

Il regime transitorio. Riconosciuta l'incertezza

Derivazione a quattro stadi

Giovanni Barbagelata
Marco Piazza

■ La circolare 7/E contiene chiarimenti sulle conseguenze fiscali derivanti da difformità interpretative sulla determinazione dell'imponibile nel periodo di vigenza del principio della "derivazione semplice". Questo presupponeva che i criteri di rappresentazione contabile previsti dagli Ias/Ifrs trovassero riconoscimento fiscale solo qualora la contabilizzazione Ias compliant fosse stata conforme alla natura giuridico-formale delle operazioni.

L'Agenzia ha riconosciuto l'obiettivo condizione di incertezza in cui potevano trovarsi gli operatori, individuando

quattro linee di condotta nella determinazione del reddito d'impresa, con diversi effetti per accertamento e sanzioni.

■ Derivazione giuridica pura: quando il contribuente ha dato rilevanza fiscale secondo la rappresentazione giuridico-formale, a prescindere dalle risultanze contabili, sarà valutata l'operazione nel complesso e non ci saranno sanzioni per eventuali deduzioni "extracontabili".

■ Derivazione giuridica attenuata: si è data rilevanza, nel limite dell'importo specificamente imputato al conto economico, solo ai componenti di reddito che sarebbero stati rilevati secondo la rappresentazione giuridico-formale. I costi non de-

dotti saranno ammessi nell'esercizio in cui sarà estinta la passività; per i ricavi non tassati sarà valutata l'operazione nel complesso e non si applicheranno le sanzioni.

■ Derivazione mediata: è il caso della "derivazione giuridica attenuata", in cui la società abbia tenuto conto di componenti negativi o positivi contabilizzati a conto economico anche "a diverso titolo". Per i componenti negativi sono fatti salvi gli effetti del comportamento del contribuente; per quelli positivi non si applicano le sanzioni.

■ Derivazione rafforzata: consiste nell'aver dato rilevanza fiscale di quanto previsto dal-

la rappresentazione Ias compliant. L'adozione anticipata della derivazione rafforzata è già disciplinata dalla «clausola di salvaguardia» (articolo 1, comma 61, legge 244/2007).

In ogni caso, in sede di accertamento si tiene conto del fatto che lo stesso costo o ricavo deve assumere rilievo ai fini fiscali un'unica volta nel corso dell'operazione.

Con riferimento alla normativa "a regime", la circolare precisa che - nonostante i criteri di valutazione del Tuir, in genere, prevalgono su quelli Ias - quando la rappresentazione Ias compliant evidenzia differenti "qualificazioni", "classificazioni" e "imputazioni temporali" non è, in linea di principio, possibile prescindere anche da una diversa valutazione, salvo specifiche limitazioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Milleproroghe. Anatocismo

In salvo solo i rimborsi già effettuati

Angelo Busani

■ Il decreto milleproroghe (Dl 225/2010 convertito in legge 10/2011) seppellisce le speranze dei clienti bancari vessati dall'anatocismo di veder riconosciute le proprie ragioni alla restituzione dei versamenti effettuati a copertura degli addebiti subiti per il calcolo di interessi anatocistici. L'articolo 2, comma 61 sancisce che «in ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l'articolo 2935 del Codice civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge» (disposizione che potrebbe presto essere esaminata dalla Corte costituzionale).

Il testo è di difficile lettura, ma, in sostanza, significa che se sono passati più di dieci anni dal versamento effettuato dal cliente a copertura dell'addebito dell'anatocismo, non se ne può più chiedere la restituzione; sono salvi i clienti che abbiano già ricevuto il rimborso, cui non può essere ora eccepito che sia stato effettuato sulla base di una richiesta formulata quando già la prescrizione era compiuta. L'anatocismo è l'applicazione di un interesse a interessi maturati in precedenza: è il fenomeno dell'"interesse composto". Se un capitale produce interessi in un dato periodo, gli interessi calcolati nel periodo successivo sono anatocistici se, oltre a essere calcolati sul capitale, sono calcolati sugli interessi maturati. Con la sentenza n. 2374/1999 (confermata a Sezioni Unite con la sentenza n. 21095 del 4 novembre 2004), la Cassazione ha dichiarato la nullità delle clausole anatocistiche che, anteriormente al 22 aprile 2000 (quando entrò in vigore la riforma dell'anatocismo), disponevano una capitalizzazione più frequente degli interessi passivi (normalmente, in termini trimestrali) rispetto a una capitalizzazione "più lenta" degli interessi attivi (normalmente, in termini annuali). Infine, sempre dalle Sezioni unite (con la sentenza n. 24410/2010), venne stabilito che i versamenti del cliente della banca, effettuati sulla base di una clausola anatocistica nulla, avrebbero dovuto essere distinti a seconda che il cliente li avesse effettuati:

■ su un conto (presso la stessa banca) diverso da quello munito della clausola di apertura di credito;

■ sul conto dotato della clausola di apertura di credito, riportando lo scoperto di conto entro il tetto accordato;

■ sul conto dotato della clausola di apertura di credito, ma immettendo sul conto somme di entità maggiore rispetto al fido accordato dalla banca.

Nei primi due casi, per la Cassazione, il cliente non avrebbe potuto chiedere la ripetizione delle somme versate, se la richiesta di rimborso fosse stata proposta dopo dieci anni dal loro pagamento, anche se entro il decimo della chiusura del conto accreditato. Nel terzo caso, invece, il termine di prescrizione decennale avrebbe avuto decorso dalla data di chiusura del conto. Infatti, per la Corte, nel caso di apertura di credito in conto corrente, è solo alla chiusura del conto che si stabiliscono definitivamente crediti e debiti: infatti, l'apertura di credito consiste nella messa a disposizione di una somma di denaro da parte della banca a favore del cliente, somma che il cliente può riscuotere a più riprese e che, una volta utilizzata in tutto o in parte, può essere ripristinata con versamenti del correntista sul conto. Pertanto, finché dura il rapporto di apertura di credito il diritto alla restituzione sorge solo dalla chiusura del rapporto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ALLE PAG. 41-44



IL DL COMMENTATO
COMMA PER COMMA

Alle pagine 41-44 la prima parte del testo del decreto legge milleproroghe commentato comma per comma. La seconda parte del decreto verrà pubblicata sul Sole 24 Ore di domani

Commercialista, vuoi aumentare la produttività e ridurre i costi?



Con il nostro software oggi puoi farlo!



MAGIXBook è la **nuova soluzione Apogeo per l'organizzazione dello studio professionale** che permette di:

- tenere sotto controllo tutte le **scadenze**;
- monitorare la **redditività di ogni cliente**, calcolando tempi, costi e ricavi sia reali che teorici;
- gestire le pratiche verificando in tempo reale lo **stato avanzamento lavori**.

MAGIXBook garantisce efficienza e qualità nel lavoro e consente un notevole **incremento di produttività**, e ciò indipendentemente dal fornitore delle procedure contabili-fiscali che lo studio utilizza.

FUNZIONALITÀ: agenda, carichi di lavoro, pianificazione delle attività, impegni, scadenze, pratiche gestite automaticamente, archiviazione elettronica, invio fax, email, sms, protocollazione, controllo di gestione... e molto altro ancora.



Dal 1988 professionisti del software

SOCIETÀ DEL GRUPPO
ZUCCHETTI
IL SOFTWARE CHE CREA SUCCESSO

Trova il Partner Certificato Apogeo più vicino su **www.apogeo.it**